



Spett.le
Provincia di Brindisi
 Servizio Ambiente ed Ecologia
 provincia@pec.provincia.brindisi.it

p.c. Direzione Scientifica ARPA PUGLIA
 U.O.C. Ambienti Naturali

OGGETTO: I.T.R.M. Srl dei F.lli Cannone. Istanza di Valutazione d'Impatto Ambientale e Autorizzazione ai sensi dell'art. 208 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i. per la gestione di Centro di demolizione di veicoli fuori uso, rimorchi e simili nonché per l'attività di recupero e stoccaggio di rifiuti pericolosi e non pericolosi Comunicazione di avvio del procedimento e convocazione conferenza di servizi.
 (Prot. Provincia di Brindisi n°13340 del 28/04/2022 – Prot. Arpa Puglia n°33006 del 02/05/2022).

Premesso che:

- questa Agenzia con nota prot.n° 6909 del 31/01/2022 ha trasmesso parere relativamente al procedimento di cui in oggetto;
- il proponente ha controdedotto ai rilievi posti da parte di questa Agenzia (documentazione acquisita da Arpa Puglia con prot. n°26954 del 14.04.2022 e n°33853 del 03.05.2022);

esaminata la documentazione, si esprime parere di competenza relativamente ai punti 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12 Arpa Puglia prot. n°6909 del 31/01/2022.


Punto 1 parere Arpa Puglia prot. n° 6909 del 31.01.2022: Il proponente a pag.3 del SIA ha dichiarato che: "L'area: non ricade in aree soggette a vincoli, fatta eccezione per la zona "BP – territori con termini ai laghi" come definiti dall'art. 41 punto 2) e che "Consistono nella fascia di profondità costante di 300 m, a partire dal perimetro esterno dei laghi come delimitata nelle tavole della sezione 6.1.2. sulla base della carta tecnica regionale. Il PPTR definisce laghi i corpi idrici superficiali caratterizzati da acque sostanzialmente ferme, con presenza di acqua costante per tutto il periodo dell'anno, individuati tra quelli perimetrati dalla Carta Idrogeomorfologica della Regione Puglia nella classe "Bacini Idrici". In detta area non è previsto nessun intervento rispetto alla situazione esistente. L'area vincolata è già occupata da un capannone coperto con lamiere di acciaio zincato, all'interno del quale si svolgono attività di deposito di materiali recuperati e pezzi di ricambio destinati al riuso, e pertanto nulla in contrasto con quanto disposto all'art. 45 delle NTA del PPTR. Infatti non sono previsti interventi in genere che comportano realizzazioni di nuove opere edilizie e/o trasformazione e/o ampliamenti delle strutture già esistenti e/ altri interventi non ammissibili di cui al punto 2 del predetto art. 45 delle suddette NTA ". **Il proponente non ha sufficientemente relazionato in merito alla criticità rilevata quale impatto ambientale;**

Controdeduzioni proponente: Ribadendo che trattasi di un area già antropizzata, insistendo da decenni l'attività di autorottamazione e di recupero/smaltimento di rifiuti speciali, già autorizzata e consolidata nell'esercizio, e considerato che trattasi tra l'altro di una Valutazione d'Impatto ambientale Postuma alla realizzazione ed esercizio di un impianto esistente già autorizzato, e non di una V.I.A. preventiva per un nuovo impianto, e considerato che in detta area non ci sono lavorazioni ma solo aree di deposito "non di Rifiuti" ma solo di pezzi di ricambio, l'intervento non altera gli elementi di naturalità della componente idrologica in oggetto e si esclude qualsiasi processo di frammentazione degli habitat e dell'ecosistema in essere atteso che la zona risulta mitigata mediante una recinzione tutta altezza e risulta inoltre coperta e posta a ridosso di una strada asfaltata (complanare) e di un insediamento produttivo già esistente. Quindi per concludere non c'è alcun aggravio della situazione esistente, peraltro consolidata da decenni, non compromettendo elementi storico-culturali e di naturalità

Parere Arpa Puglia: Le controdeduzioni prodotte dal proponente risultano insufficienti. **Si segnala la criticità all'A.C. per i provvedimenti del caso.**

Agenzia Regionale per la Prevenzione e la Protezione dell'Ambiente
 Sede legale: Corso Trieste 27, 70126 Bari
 Tel. 080 5460111 Fax 080 5460150
 www.arpa.puglia.it
 C.F. e P. IVA. 05830420724

DAP Brindisi
 Via Giuseppe Maria Galanti n. 16 - Brindisi
 tel. 0831 099501 fax 0831 099599
 e-mail: dap.br@arpa.puglia.it
 PEC : dap.br.arpapuglia@pec.rupar.puglia.it



Punto 2 parere Arpa Puglia prot. n° 6909 del 31.01.2022: Il proponente a pag.16 del SIA ha dichiarato che: "L'opificio industriale, che comprende l'impianto e l'area di pertinenza, ricade in "Zona F4 – Parchi urbani di rispetto assoluto", ed è stato regolarmente autorizzato in sede di conferenza dei servizi che ha poi portato al rilascio della Determinazione Dirigenziale n. 396 del 19.05.2003, e successivi atti di rinnovo tra cui l'ultimo rilasciato con D.D. 1407 del 19.09.2011". Il proponente non ha sufficientemente relazionato in merito alla criticità rilevata quale impatto ambientale che l'opificio ricade in "Zona F4 – Parchi urbani di rispetto assoluto", anche in riferimento a quanto previsto in coerenza con il Piano di gestione dei Rifiuti Speciali della Regione Puglia;

Controdeduzioni proponente: Come già anticipato trattasi di un impianto esistente e già autorizzato anche se lo stesso ricade in "zona F4 – parchi urbani di rispetto assoluto". Il regolamento sui rifiuti speciali (sintesi di pag. 23935, che ad ogni buon fine si riporta di seguito) considera come "escludente" le aree di cui alle zone A-B-C ed E e non fa riferimento ad alcuna esclusione per l'area F. Per quanto riguarda i parchi considera "penalizzante" le aree riportate nella precedente tabella a cui l'area d'interesse dell'impianto in argomento non appartiene. Si fa inoltre rilevare per quanto riguarda gli aspetti strategico funzionali, considerata la dotazione infrastrutturale della viabilità di accesso, ecc. considerata la preesistenza dell'impianto e da considerarsi "preferenziale". Comunque in caso di vincolo penalizzante e/o escludente resta in capo al Comune (Ente preposto al vincolo) esprimersi in merito. Si fa rilevare inoltre che non si prevede eliminazione di complessi vegetazionali naturali tipici perché non presenti nell'immediatezza del perimetro dell'impianto e quindi, per concludere, non c'è alcun aggravio della situazione esistente, non vengono compromessi elementi storico-culturali e di naturalità esistenti, è garantita la permeabilità dei suoli permeabili preesistenti in quanto non essendoci nessun ampliamento delle aree impermeabili rispetto a quelle già presenti.

Parere Arpa Puglia: Le controdeduzioni prodotte dal proponente risultano insufficienti. **Si segnala la criticità all'A.C. per i provvedimenti del caso.**

Punto 3 parere Arpa Puglia prot. n° 6909 del 31.01.2022: Il proponente a pag.27 del SIA ha dichiarato che: "L'area rientra interamente nella zona interessata dall'area delle Componenti Culturali Insediative ed in particolare nell'area "UCP Paesaggi Rurali". Per questo motivo è stato già acquisito il parere di Compatibilità paesaggistica, come riportato nel Provvedimento Autorizzativo Unico n. 9 del 10.06.2019, rilasciato dal Comune di Fasano".

Occorre chiarire a cosa si riferisce il parere di Compatibilità paesaggistica, come riportato nel Provvedimento Autorizzativo Unico n. 9 del 10.06.2019, rilasciato dal Comune di Fasano (?????).

Controdeduzioni proponente: In riferimento a quanto riportato a pag. 27 del S.I.A. si comunica che la tratta di un mero refuso di trascrizione. Infatti l'intera area, come di evince dalla tavola 2 "vincoli del PPTR", non è sottoposta nessun vincolo delle componenti insediative culturali e tanto meno nell'area "UCP Paesaggi rurali". Pertanto quanto riportato a pag. 27 del S.I.A a cui fa riferimento ARPA è da non considerare atteso che detti vincoli non sono presenti;

Parere Arpa Puglia: Si prende atto positivamente delle controdeduzioni prodotte dal proponente.

Punto 4 parere Arpa Puglia prot. n° 6909 del 31.01.2022: Rumore: Manca Studio previsionale di Impatto acustico

Controdeduzioni proponente: Valutazione previsionale di impatto acustico (Ing. Formosi - Aprile 2022)

Parere Arpa Puglia: Con riferimento alla istruttoria di cui all'oggetto, esaminata la documentazione specialistica presentata dal proponente per la matrice rumore la cui valutazione è di competenza della scrivente Agenzia, preso atto dell'ubicazione del sito in area industriale e dell'assenza di recettori, non si ravvisa la presenza di criticità **raccomandando comunque, per le prossime indagini, che i campionamenti siano svolti utilizzando tempi di misura più consistenti.**

Punto 5 parere Arpa Puglia prot. n° 6909 del 31.01.2022: Manca progetto di monitoraggio dei potenziali impatti ambientali significativi e negativi derivanti dalla realizzazione e dall'esercizio del progetto, che include le responsabilità e le risorse necessarie per la realizzazione e la gestione del monitoraggio;

Controdeduzioni proponente: Piano di Monitoraggio Ambientale (Ing. Formosi)

Parere Arpa Puglia: Si prende atto positivamente di quanto presentato da parte del proponente.

Agenzia Regionale per la Prevenzione e la Protezione dell'Ambiente

Sede legale: Corso Trieste 27, 70126 Bari
Tel. 080 5460111 Fax 080 5460150
www.arpa.puglia.it
C.F. e P. IVA. 05830420724

DAP Brindisi

Via Giuseppe Maria Galanti n. 16 - Brindisi
tel. 0831 099501 fax 0831 099599
e-mail: dap.br@arpa.puglia.it
PEC : dap.br.arpapuglia@pec.rupar.puglia.it



Punto 6 parere Arpa Puglia prot. n° 6909 del 31.01.2022: Non risulta relazionato in merito a quanto previsto al Piano di Emergenza Interno per gli impianti di stoccaggio e lavorazione dei rifiuti esistenti. (rif. Legge 132/2018 e Circolare MATTM 15 marzo 2018 e ss.mm.ii.);

Controdeduzioni proponente: Dichiarato trasmissione Piano di Emergenza Interno.

Parere Arpa Puglia: Non risulta trasmesso l'elaborato " Piano di Emergenza Interno per gli impianti di stoccaggio e lavorazione dei rifiuti esistenti. (rif. Legge 132/2018 e Circolare MATTM 15 marzo 2018 e ss.mm.ii.);

Punto 7 parere Arpa Puglia prot. n° 6909 del 31.01.2022: occorre che il proponente relazioni nello "Studio di Impatto Ambientale" relativamente al "Quadro di riferimento progettuale ed Ambientale" relativamente a quanto previsto dal d.lgs. n°116 del 3 settembre 2020;

Controdeduzioni proponente: Si trasmette la nuova relazione sullo studio d'impatto ambientale comprendente tutti gli aspetti introdotti dal D.Lgs. 116 del 03 settembre 2020, relativamente al quadro di riferimento progettuale e ambientale.

Parere Arpa Puglia: Si prende atto positivamente di quanto presentato da parte del proponente.

Punto 8 parere Arpa Puglia prot. n° 6909 del 31.01.2022: occorre che il proponente relazioni nello "Studio di Impatto Ambientale" relativamente al "Quadro di riferimento progettuale ed Ambientale" a quanto previsto dal d.lgs. n°116 del 3 settembre 2020, relativamente alle nuove disposizioni di cui all'art. 184 ter;

Controdeduzioni proponente: Si trasmette la nuova relazione sullo studio d'impatto ambientale comprendente tutti gli aspetti introdotti dal D.Lgs. 116 del 03 settembre 2020, relativamente al quadro di riferimento progettuale e ambientale, e anche in relazione alla cessazione di rifiuto ai sensi dell'art. 184-ter, facendo presente che il centro, in merito alla gestione relativo al servizio di soccorso stradale, trasporto, recupero e stoccaggio di rifiuti e per il centro di demolizione di veicoli fuori uso è certificata con certificazioni del sistema di gestione (ISO 9001:2015 – 14001:2015 – 45001:2018).

Parere Arpa Puglia: Si prende atto positivamente di quanto presentato da parte del proponente.

Punto 9 parere Arpa Puglia prot. n° 6909 del 31.01.2022: occorre che il proponente relazioni nello "Studio di Impatto Ambientale" relativamente al "Quadro di riferimento progettuale ed Ambientale" a quanto previsto dal d.lgs.n°118 del 3 settembre 2020, relativamente alle apparecchiature elettriche ed elettroniche (RAEE);

Controdeduzioni proponente: Nella nuova relazione sullo studio d'impatto ambientale comprendente tutti gli aspetti introdotti dal D.Lgs. 118 del 03 settembre 2020, relativamente alle apparecchiature elettriche ed elettroniche, e anche in relazione alla cessazione della qualifica di rifiuto ai sensi dell'art. 184-ter, si fa presente che il centro è certificato con certificazioni del sistema di gestione (ISO 9001:2015 – 14001:2015 – 45001:2018).

Parere Arpa Puglia: Si prende atto positivamente di quanto presentato da parte del proponente.

Punto 10 parere Arpa Puglia prot. n° 6909 del 31.01.2022: occorre che il proponente adegui "Studio di Impatto Ambientale" relativamente al "Quadro di riferimento progettuale ed Ambientale" a quanto previsto dal d.lgs.n°119 del 3 settembre 2020,relativamente ai veicoli fuori uso;

Controdeduzioni proponente: Nella nuova relazione sullo studio d'impatto ambientale comprendente tutti gli aspetti introdotti dal D.Lgs. 119 del 03 settembre 2020, relativamente ai veicoli fuori uso, e anche in relazione alla cessazione di rifiuto ai sensi dell'art. 184-ter, facendo presente che il centro, in merito alla gestione relativo al servizio di soccorso stradale, trasporto, recupero e stoccaggio di rifiuti e per il centro di demolizione di veicoli fuori uso è certificato con certificazioni del sistema di gestione (ISO 9001:2015 – 14001:2015 – 45001:2018).

Parere Arpa Puglia: Si prende atto positivamente di quanto presentato da parte del proponente.

Punto 11 parere Arpa Puglia prot. n° 6909 del 31.01.2022: Non è stato sufficientemente relazionato in merito a quanto previsto dall'art. 184-ter del D.Lgs. 152/06 "Cessazione della qualifica di rifiuto" per quanto concerne in particolare:

- a) rifiuti di ferro, acciaio e ghisa;
- b) carta e cartone (vedi Decreto n. 188 del 22 settembre 2020).

Agenzia Regionale per la Prevenzione e la Protezione dell'Ambiente

Sede legale: Corso Trieste 27, 70126 Bari
Tel. 080 5460111 Fax 080 5460150
www.arpa.puglia.it
C.F. e P. IVA. 05830420724

DAP Brindisi

Via Giuseppe Maria Galanti n. 16 - Brindisi
tel. 0831 099501 fax 0831 099599
e-mail: dap.br@arpa.puglia.it
PEC : dap.br.arpapuglia@pec.rupar.puglia.it



Controdeduzioni proponente: Nella nuova relazione sullo studio d'impatto ambientale sono stati trattati tutti gli aspetti inerenti alla cessazione di rifiuto ai sensi dell'art. 184-ter, per i rifiuti di acciaio, ferro, ghisa, e anche in riferimento a quanto introdotto dal Decreto 188 del 22 settembre 2020 per carta e cartone, facendo presente che il centro, in merito alla gestione relativo al servizio di soccorso stradale, trasporto, recupero e stoccaggio di rifiuti e per il centro di demolizione di veicoli fuori uso è certificata con certificazioni del sistema di gestione (ISO 9001:2015 – 14001:2015 – 45001:2018).

Parere Arpa Puglia: Si prende atto positivamente di quanto presentato da parte del proponente.

Punto 12 parere Arpa Puglia prot. n° 6909 del 31.01.2022: Nella relazione tecnica "Regolamento Regionale 9 dicembre 2013, n. 26: "Disciplina delle acque meteoriche di dilavamento e di prima pioggia" (attuazione dell'art. 113 del D.Lgs. n.152/2006 e ss.mm.ed ii.), è dichiarato che "Le acque piovane ricadenti sui piazzali sono intercettate da una serie di caditoie e convogliate in un dissabbiatore e disoleatore. Le acque una volta disoleate, vengono stoccate in una cisterna interrata ed avviata a smaltimento. Il proponente deve dimostrare l'impossibilità del mancato recupero delle acque di prima pioggia (es. per antincendio), venendo meno ai dettami di cui al R.R. 26/2013.

Controdeduzioni proponente: In riferimento al R.R. 26/2013, l'impianto in argomento ricade in una delle attività riportate all'art. 8 e quindi ricadente nel campo di applicazione riportato al capo II, e nel caso di specie disciplinate dall'art. 10 (Disciplina e trattamento delle acque di prima pioggia e di lavaggio delle aree esterne). L'articolo 10 comma 5 così recita: 5. Qualora il dilavamento di sostanze pericolose dalle superfici scoperte di edifici, installazioni e/o attività di cui all'art. 8 della presente disciplina, in relazione alle attività che in esse si svolgono o agli usi previsti, non si esaurisce con le acque di prima pioggia, bensì si protrae nell'arco di tempo dell'evento meteorico, anche le acque di seconda pioggia sono sottoposte alla stessa disciplina delle acque di prima pioggia. Al fine di contenere il quantitativo di acque da sottoporre a trattamento, nonché limitare il carico inquinante, è consentito il frazionamento delle reti di raccolta e l'adozione di misure atte a prevenire il dilavamento. In questo caso, ricorrendo la suddetta condizione, il proponente ha considerato tutte le acque di dilavamento come acque di prima pioggia. Il comma 2 del predetto Articolo 10 stabilisce: 2. È facoltà del titolare avviare le acque di cui al comma 1 (ovvero le acque di prima pioggia e di lavaggio) del presente articolo ad un impianto di trattamento gestito da terzi con le modalità proprie dei rifiuti liquidi. Per questo motivo trattandosi di acque potenzialmente contaminate e destinati a smaltimento verso altri impianti autorizzati gestiti da terzi risulta l'impossibilità tecnica per il riutilizzo.

Parere Arpa Puglia: Si prende atto positivamente di quanto presentato da parte del proponente.

In conclusione per quanto di competenza di questa Agenzia si rappresenta quanto di seguito:

- a) si segnala all'A.C. quanto rappresentato ai punti 1 e 2;
- b) permane criticità per il punto 6.

Cordiali saluti

Il Funzionario
Titolare di Incarico di Funzione
Dott. Giovanni Taveri



IL DIRETTORE DEI SERVIZI TERRITORIALI
IL DIRETTORE DEL DIPARTIMENTO
Dott.ssa Anna Maria D'Agnano



Agenzia Regionale per la Prevenzione e la Protezione dell'Ambiente
Sede legale: Corso Trieste 27, 70126 Bari
Tel. 080 5460111 Fax 080 5460150
www.arpa.puglia.it
C.F. e P. IVA. 05830420724

DAP Brindisi
Via Giuseppe Maria Galanti n. 16 - Brindisi
tel. 0831 099501 fax 0831 099599
e-mail: dap.br@arpa.puglia.it
PEC : dap.br.arpapuglia@pec.rupar.puglia.it